



## I TITOLI DI CUSTODIA

### Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo:

- Le pene detentive;
- Le misure cautelari;
- Le pene sostitutive;
- Le misure di sicurezza detentive

Bene, non ci resta che cominciare...

### Le pene detentive

L'art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né trattenervi se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

I provvedimenti che possono costituire titolo detentivo sono innanzi tutto:

- Le sentenze di condanna
- Le ordinanze di custodia cautelare

Le pene detentive ai sensi dell'art. 18 del codice penale sono:

- L'ergastolo
- La reclusione
- L'arresto

**La pena dell'ergastolo** prevista dall'art. 22 c.p. è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e l'isolamento notturno.

Nei confronti della persona condannata all'ergastolo all'isolamento notturno può accompagnarsi anche l'isolamento diurno che costituisce una vera e propria sanzione penale che può essere applicata nei casi previsti dall'art. 72 c.p., anche l'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.



**La pena della reclusione** prevista dall'art. 23 c.p., è la pena inflitta al condannato per i delitti si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario con l'obbligo del lavoro (che può essere svolto all'esterno dopo un anno) e con l'isolamento notturno. Può essere convertita qualora ve ne siano i presupposti in pena pecuniaria.

La pena dell'**arresto** prevista dall'art. 25 c.p., è la pena inflitta al condannato per le contravvenzioni si estende da cinque giorni a tre anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo di lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento avuto riguardo alle sue attitudini personali e alle sue precedenti occupazioni.

La distinzione tra reclusione e arresto, oltre a differenziare i delitti dalle contravvenzioni, rileva sia per la tipologia di istituti nei quali, ai sensi dell'art. 69 dell'Ordinamento Penitenziario, le stesse devono essere eseguite (case di arresto e case di reclusione) sia per il regime di alcuni istituti di diritto penitenziario – come ad esempio – i permessi premio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 78 c.p. nei casi di concorso di reati la pena della reclusione non può eccedere i trenta anni e quella dell'arresto i sei anni.

Infine, ai sensi dell'art. 172 c.p. la pena della reclusione si estingue quando decorre un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a trenta anni e non inferiore a dieci anni. L'estinzione della pena non ha luogo se si tratta di soggetti recidivi qualificati o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena riporta condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Ai sensi dell'art. 173 c.p. la pena dell'arresto si estingue in cinque anni.

Il decorso del tempo non estingue la pena dell'ergastolo, le pene accessorie e gli altri effetti penali delle condanne.

La pena inflitta è estinta anche a seguito di indulto, di concessione della grazia e di amnistia sopravvenuta alla sentenza di condanna.

## Le misure cautelari

Come detto, negli istituti penitenziari possono essere ristrette persone attinte da ordinanze di custodia cautelare.

Ai sensi dell'art. 285 c.p.p., con il provvedimento che dispone la custodia cautelare il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 280 c.p.p., fuori dai casi in cui l'ordinanza sia applicata nei riguardi di chi abbia trasgredito le prescrizioni inerenti a una misura cautelare, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non



inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti previsto all'art. 7 della L.195/1974.

Rilevanti alcune eccezioni previste dall'art. 275 c.p.p. per il quale, salvo i casi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando:

- L'imputato sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che rendano imprescindibile l'applicazione della misura cautelare, il giudice ai sensi dell'art. 285 bis c.p.p. può disporre che la stessa sia eseguita presso un istituto a custodia attenuata
- L'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute siano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, quando sussistano esigenze cautelari che non consentano l'esecuzione della misura in ambito extra-murario, l'imputato deve essere detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura dell'HIV e l'assistenza necessaria alle persone che ne siano affette.

## Le pene sostitutive

La c.d. riforma Cartabia (D.lvo 150/2022) ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi.

L'art. 20 bis c.p. prevede che salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- **la semilibertà sostitutiva** applicabile in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni
- **la detenzione domiciliare sostitutiva** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni
- **il lavoro di pubblica utilità sostitutivo** applicabile in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni
- **la pena pecuniaria sostitutiva** applicabile in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56 bis l. 689/1981.



Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Ai sensi del novellato art. 58 della L. 689/1981 il giudice può sostituire le pene detentive brevi, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale – se non ordina la sospensione condizionale della pena – può applicare le pene sostitutive.

Ai sensi dell'art. 59 della legge citata la pena detentiva non può essere sostituita:

- nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
- nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'*articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354*, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' *articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale*.

Tali disposizioni non si applicano agli imputati minorenni.

L'art. 61 bis prevede poi che le disposizioni di cui agli *articoli 163 e seguenti del codice penale*, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive.

Più nel dettaglio:

- **la semilibertà sostitutiva**, disciplinata dall'art. 55, comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari.
- **la detenzione domiciliare sostitutiva**, disciplinata dall'art. 56, comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il



domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. È possibile il ricorso a strumenti elettronici o tecnici di controllo.

- **il lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, previsto dall'art. 56 bis è una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
- **la pena pecuniaria sostitutiva**, prevista dall' art. 56 quater il quale dispone che per determinare l'ammontare della pena sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a cinque euro e superiore a duemilacinquecento euro commisurandola alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare, onde evitare discriminazioni nei confronti dei condannati meno abbienti

## Le misure di sicurezza

Al diritto penitenziario appartiene anche la materia dell'esecuzione delle misure di sicurezza personali disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza personali si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose
- nei confronti dei soggetti ai quali è stata dichiarata l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere
- in caso di commissione di un reato impossibile o in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato che non viene commesso
- alle persone psichicamente inferme, cronicamente intossicate da alcol o da sostanze stupefacenti ovvero sordomute, sempre che siano socialmente pericolose

L'art. 203 c.p. stabilisce che agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo 202 c.p., quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p.

Le misure di sicurezza sono sempre ordinate dal giudice:

- con la sentenza di condanna
- con provvedimento successivo nei casi stabiliti dalla legge anche durante l'esecuzione della pena



- nel caso di proscioglimento per infermità psichica

Le misure di sicurezza **hanno una durata indeterminata**, la legge ne fissa il termine minimo spettando poi al magistrato di sorveglianza, valutare alla scadenza del periodo se la persona sia ancora socialmente pericolosa e conseguentemente debba essere mantenuta la misura di sicurezza.

Tuttavia, le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), **non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso**, avuto riguardo alla previsione edittale massima determinata in base all'art. 278 c.p.p.

Le **misure di sicurezza detentive** sono:

**L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.** Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere
- le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge

**Il ricovero in una casa di cura e di custodia**, presso le quali sono assegnati i condannati, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo.

**Il ricovero in un manicomio giudiziario** è sempre ordinato, salvo che si tratti di delitto colposo o contravvenzionale, nel caso di soggetti prosciolti per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo.

Sebbene ancora contemplati nel codice penale il ricovero presso case di cura e di custodia e presso il manicomio giudiziario sono stati in effetti **aboliti**. Già l'art. 62 della l. 354/1975 aveva disposto che l'esecuzione della misura di sicurezza del manicomio giudiziario avesse luogo in un ospedale psichiatrico giudiziario. Poi l'art. 3-ter d.l. 211/2011 ha disposto la chiusura e la conseguente sostituzione del ricovero in ospedale psichiatrico e dell'assegnazione a casa di cura e custodia con le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), gestite dal servizio sanitario regionale e sotto il controllo della magistratura di sorveglianza.



## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i titoli di custodia affrontando:

- Le pene detentive;
- Le misure cautelari;
- Le pene sostitutive;
- Le misure di sicurezza detentive

Grazie per l'attenzione!